



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
Cod.Amministrazione: cn_geome Cod.Registro:
OUT

Prot.N. 0009703 del 26/07/2018

Area: A1 A2 DIR S.DIR

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Serv. Area 2/1/DG

Rif. del

Allegati:

Egregio

Dott. Antonio Giuseppe SORO

Presidente Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali

protocollo@pec.gpdp.it

Oggetto: Quesito pubblicità delle sanzioni disciplinari organi di disciplina/ Istanza Sospensione Sanzioni
GDPR

Egregio Presidente,

Le scrivo in merito all'entrata in vigore del GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione dei dati personali direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 25 Maggio u.s.

Tra gli interessati all'applicazione delle nuove disposizioni rientra la *Categoria dei Geometri Italiani*, articolata in *Collegi Territoriali*, loro *Organi di disciplina* (art.8 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137), e *professionisti iscritti all'Albo* – quotidianamente a contatto con quantità diverse di dati sensibili – tenuti ad applicare il suddetto Regolamento per essere a norma ed evitare le sanzioni ivi previste.

Il GDPR, ad oggi non è di facile applicazione, in assenza di un decreto di attuazione.

Il *Consiglio Nazionale* si è attivato con misure di formazione in corso – per la diffusione dei contenuti del Regolamento - volte a semplificare gli adempimenti necessari, arginando le proposte commerciali che si susseguono e costituiscono ulteriori esborsi per i professionisti che hanno visto in questi anni ridursi in maniera considerevole il lavoro a causa della crisi economica; considerati i *100mila* geometri che costituiscono la Categoria, la divulgazione delle misure organizzative e tecniche da adottare da parte di ogni soggetto richiede molto tempo; visto che si è ritenuto di

intervenire con un apposito servizio legale messo a disposizione delle strutture operative periferiche e di ogni singolo iscritto.

Segnatamente, si pone l'esigenza di far definitivamente luce sui potenziali contrasti tra il disposto di cui al comma primo dell'articolo 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 – nella parte in cui prevede che *“Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti* – e le disposizioni di cui all'art. 8 R.D.11 febbraio 1929, di cui all'art. 27, comma 2, della L. n. 675/1996 ed, in special modo, la disposizione di cui al comma 2, dell'articolo 61 del D.lgs. n. 196/2003 – nella parte in cui prevede che *“Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione”*.

È, dunque, con il prefato spirito ed intento che mi rivolgo all'Autorità Garante affinché questa voglia:

- intervenire in tempi rapidi affinché sia concessa eventuale moratoria per l'adeguamento da parte degli organismi professionali e dei professionisti iscritti agli Ordini professionali alla normativa europea;
- fornire modelli semplificati per gli adempimenti necessari a soddisfare la normativa in tema di privacy;
- diffondere linee guida semplificate, dettagliate settore per settore, con particolare riguardo alle caratteristiche e alle esigenze degli studi professionali; infatti, gli studi professionali sono – al pari delle amministrazioni pubbliche e delle aziende – tra i destinatari della nuova normativa, anche quando rivestono dimensioni molto circoscritte e individuali. L'art 13 del Regolamento, infatti, include le micro-imprese tra i destinatari del provvedimento, facendo espresso riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che a sua volta ha operato un'equiparazione tra liberi professionisti e piccole e medie imprese. Ne deriva che anche i professionisti, in qualità di titolari o responsabili del trattamento, devono adottare misure organizzative e tecniche idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio sia informatico che legale, legato al trattamento del dato;
- sospendere (sulla scorta di quanto avvenuto in altri Paesi dell'UE, come la Francia) l'applicazione delle sanzioni di cui al Regolamento UE 2016/679, consentendo agli interessati di adeguarsi alla normativa, anche alla luce del decreto attuativo in corso di emanazione, in coerenza con la costante attenzione verso gli aspetti della protezione dei dati personali.

Tenuto conto che lo schema di decreto legislativo, già rimesso all'esame di codesta Autorità, ha preferito trasferire al Garante l'apprezzamento delle esigenze degli operatori, affidandogli il potere di «promuovere, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente decreto, modalità particolari di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento, funzionali ad esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese» (cfr. art. 22, comma 10, dello

schema di decreto), siamo certi in un mirato e semplificato intervento, consentendo tra l'altro una divulgazione capillare su tutto il territorio nazionale delle linee di indirizzo a tutta la Categoria con l'apposita formazione già attivata.

Restando in attesa di un cortese riscontro alla presente istanza e di ogni utile chiarimento in merito, colgo l'occasione per porgere distinti ossequi.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)



~